

## **Deliberazione 15 aprile 2010 – ARG/gas 54/10**

### **Modifica dell'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2005, n. 167/05 in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 aprile 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: ARG/gas 55/09);
- il documento per la consultazione 14 dicembre 2009, DCO 39/09 (di seguito: DCO 39/09) recante modifiche all'articolo 11 della deliberazione n. 167/05 in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione.

### **Considerato che:**

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL); e che l'Autorità ha fissato, con la deliberazione n. 167/05, i predetti criteri,
- l'articolo 11 della deliberazione n. 167/05 contiene disposizioni che si applicano nel caso in cui un utente cui sia stata conferita capacità di rigassificazione per periodi pluriennali non l'abbia completamente utilizzata in un anno termico; e che tali disposizioni prevedono che l'utente renda disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi una capacità corrispondente alla capacità non utilizzata per tutti i restanti anni termici per i quali è titolare di capacità di rigassificazione;

- con il DCO 39/09, l’Autorità, tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte di utenti del servizio di rigassificazione e delle dinamiche osservate nel mercato dell’approvvigionamento del GNL, ha prospettato l’opportunità di una modifica delle disposizioni contenute al predetto articolo 11 ed ha illustrato i propri orientamenti in merito;
- in particolare gli orientamenti prospettati nel DCO 39/09 riguardano:
  - a. l’introduzione di una tolleranza sul completo utilizzo della capacità conferita, correlata alle possibili variazioni nel volume consegnato che possono determinarsi nella gestione operativa del contratto di approvvigionamento; e che tale tolleranza è stata prospettata nella misura del 5% della capacità conferita;
  - b. la previsione che, ai fini dell’applicazione della predetta disciplina, non sia considerata non utilizzata la capacità che l’utente rende disponibile all’impresa di rigassificazione in tempo utile per consentire all’eventuale utente conferitario di presentare, con riferimento al secondo mese successivo, la relativa proposta di programma delle consegne;
  - c. modalità semplificate di determinazione del numero di scariche che l’utente è tenuto a rendere disponibili, prevedendo che queste siano pari alle scariche conferite e non effettuate;
- gli utenti nelle risposte alla consultazione hanno manifestato un unanime consenso circa l’opportunità di introdurre modifiche all’articolo 11 della deliberazione n. 167/05 al fine di perseguire maggiore flessibilità nell’accesso al servizio di rigassificazione secondo quanto delineato nel DCO 39/09; e che i principali argomenti rappresentati riguardano:
  - con riferimento alla proposta di cui alla precedente lettera a., l’opportunità di una tolleranza significativamente più ampia di quella prospettata nel DCO 39/09 che sia commisurata anche alle flessibilità contenute nei contratti di approvvigionamento e non solo all’esigenze connesse alla gestione operativa dei medesimi contratti;
  - con riferimento alla proposta di cui alla precedente lettera b., l’opportunità che le disposizioni relative al mancato utilizzo non trovino applicazione anche con riferimento alla capacità resa disponibile in un momento successivo nella misura in cui tale capacità sia conferita a terzi;
  - con riferimento alla proposta di cui alla lettera c., di mantenere l’attuale criterio di proporzionalità con la capacità di volume nella determinazione delle scariche da rendere disponibili per il conferimento a terzi in quanto idoneo a garantire l’allineamento tra il volume di GNL oggetto della capacità resa disponibile e il relativo numero di scariche.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- modificare l’articolo 11 della deliberazione n 167/05 nelle linee prospettate nel DCO 39/09, integrate, tenendo conto delle osservazioni pervenute;
- fissare il valore della tolleranza di cui alla precedente lettera a. in misura pari al 10% della capacità, anche in ragione delle flessibilità contenute nei contratti di approvvigionamento

## DELIBERA

1. di modificare l'articolo 11 della deliberazione n. 167/05 come segue:
  - a. al comma 11.1 le parole “risultasse  $V_{cons} < V_{prio}$  ” sono sostituite con le parole “risultasse  $V_{cons} < 0,90 \cdot V_{prio}$  ”;
  - b. al comma 11.1 le parole “ai successivi commi 11.2 e 11.4” sono sostituite con le parole “ai successivi commi 11.2, 11.4 e 11.5”;
  - c. dopo il comma 11.4 è aggiunto il seguente comma:

“11.5 Il volume  $V_{cons}$  di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl, oggetto della capacità resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi:

    - per il mese M, anche se non conferita, entro il termine, stabilito nei codici di rigassificazione, che ne consenta il conferimento in tempo utile per la presentazione nel mese M-2 del relativo programma delle consegne;
    - successivamente al termine di cui al precedente alinea, nella misura in cui sia conferita a terzi.”
2. di prevedere che le imprese di rigassificazione trasmettano, secondo le procedure definite dalla deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione al fine di recepire le disposizioni del presente provvedimento;
3. di prevedere che, per i procedimenti di verifica in corso di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, funzionali all'adozione del codice di rigassificazione:
  - a. l'impresa di rigassificazione interessata adegui la proposta di codice secondo le modalità di cui al punto 2;
  - b. siano sospesi i termini di conclusione dei procedimenti sino alla ricezione della proposta di codice adeguata ai sensi della precedente lettera;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento e il testo della deliberazione n. 167/05, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

15 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis